

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022

VISTO il D.M. n. 367/2022 recante “Mobilità per chiamata nelle Università ai sensi dell’articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 240/2010

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 28.09.2022

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 29.09.2022

DECRETA

Articolo 1

È emanato il “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITA' LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” di cui all’Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITA' LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia mediante trasferimento ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010.

ART. 2

Programmazione

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio ed in relazione a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, i Dipartimenti con propria delibera propongono al Senato accademico l'attivazione delle procedure di chiamata mediante trasferimento di professori di prima e seconda fascia.
2. La delibera di Dipartimento per l'attivazione della procedura deve precisare il settore concorsuale per cui svolgere la procedura, le funzioni del docente da chiamare mediante trasferimento, se professore di prima o di seconda fascia e le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione da soddisfare.
3. Il Senato Accademico, con propria delibera, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione della procedura.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera la copertura finanziaria della procedura di trasferimento e la attiva nelle modalità nell'art. 3.

ART. 3

Attivazione delle procedure di trasferimento

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario o di professore associato da coprire mediante trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Le procedure sono indette con avviso pubblicato dall'Università LUM "Giuseppe Degennaro" sul sito internet istituzionale dell'Ateneo, ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente regolamento. E' altresì consentito pubblicare l'avviso tramite ulteriori mezzi di comunicazione, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura di cui all'art. 4 del presente Decreto;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
 - h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

ART. 4

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare candidatura per la selezione ai fini della chiamata per trasferimento, professori ordinari e associati in servizio da almeno 5 anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la selezione, ovvero studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno 5 anni presso Università straniere una posizione equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 1 settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti.

2. Alle procedure di cui al comma 1 possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 441 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, purché in servizio da almeno 5 anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
3. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 5

Presentazione delle candidature

1. Le candidature alle selezioni di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire nelle modalità e nei tempi previsti dall'avviso.
2. Alle candidature, nelle quali il candidato dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere allegati:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale, con elenco delle pubblicazioni;
 - b) un elenco dei titoli posseduti che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso;
 - c) una proposta progettuale presentata dal candidato in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Università come esplicitate nell'avviso.
3. Non verranno considerati oggetto di valutazione i titoli pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle candidature.

ART. 6

Commissione Istruttoria

1. Per ciascuna procedura al presente Regolamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato e del Senato accademico, una Commissione Istruttoria di valutazione.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nomina della Commissione Istruttoria viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.
3. La Commissione Istruttoria è composta da tre professori appartenenti o appartenuti ai ruoli di prima fascia, per il trasferimento dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per il trasferimento dei professori di seconda fascia. Almeno due professori dovranno essere inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, ovvero nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale. In mancanza, si può fare ricorso a professori appartenenti al macro-settore relativo.
4. Per la nomina della Commissione Istruttoria si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice Etico dell'Ateneo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 9 commi da 4 a 8 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per mobilità interuniversitaria tramite scambio, approvato con DP 179/2021.

ART. 7

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. La Commissione Istruttoria valuta comparativamente i candidati attenendosi ai criteri di cui al presente Regolamento e previsti dall'Avviso in relazione alla rispondenza del progetto di ricerca alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione indicati nell'Avviso.
2. La Commissione Istruttoria effettua la valutazione dei candidati mediante la formulazione, a seguito di una discussione, di un giudizio di rispondenza del progetto di ricerca alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione indicati nell'Avviso. La Commissione Istruttoria può anche procedere all'attribuzione di un punteggio ai progetti di ricerca.
3. La Commissione, sulla base dei giudizi formulati per ciascun candidato, individua comparativamente una graduatoria dei candidati e redige una relazione finale.

ART. 7

Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della Commissione Istruttoria inerenti la procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, accertata la regolarità formale degli atti sulla base dell'istruttoria svolta da parte dell'ufficio preposto, con proprio decreto approva i verbali e gli atti della procedura.
2. Gli atti della procedura vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

ART. 8

Chiamata del professore

1. Il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, ovvero dei professori prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato comparativamente migliore, tra quelli valutati dalla Commissione Istruttoria. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
2. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma.
3. Il Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di non congruità dei profili scientifico-professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico può procedere alla chiamata anche nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento abbia già deliberato, al contrario, di non procedere alla chiamata. La proposta è comunque sottoposta al Consiglio di Amministrazione che si pronuncia nel merito entro il termine di trenta giorni.
4. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla chiamata anche contro il concomitante parere contrario di Senato Accademico e Consiglio di Dipartimento.

ART. 9

Conclusione della procedura

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Qualora il Consiglio di Dipartimento o il Senato Accademico decida di non procedere ad alcuna chiamata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone la conclusione della procedura senza alcuna chiamata.
3. Il decreto è notificato a tutti i candidati, entro 30 giorni dall'emanazione, tramite affissione sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

ART. 10

Entrata in vigore e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Università.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nell'ambito del presente Regolamento si rimanda a quanto disposto nel DP 179/2021

Casamassima, addì 11/11/2022

F.to
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro

